



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 ottobre 2009 (21.10)  
(OR. en)**

**14728/09**

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0153 (CNS)**

**PECHE 285  
ENV 707**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione

Data: [19 ottobre 2009](#)

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 541 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.10.2009  
COM(2009) 541 definitivo

2009/0153 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura  
di specie esotiche e di specie localmente assenti**

{SEC(2009)1347}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • Motivazione ed obiettivi della proposta

Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, è stato adottato l'11 giugno 2007. Esso istituisce un quadro volto a disciplinare l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non bersaglio ad esse associata sugli habitat acquatici. Il regolamento prevede un sistema di autorizzazioni che va definito a livello nazionale.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, l'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi possono, in futuro, essere esonerate dal richiedere un'autorizzazione ai sensi del capo III del regolamento sulla base di nuove informazioni e consulenze scientifiche.

Nell'ambito del Sesto programma Quadro è stata finanziata un'azione concertata dal titolo "Environmental impacts of alien species in aquaculture" (progetto IMPASSE) il cui obiettivo generale consiste nella messa a punto di orientamenti per pratiche corrette dal punto di vista ambientalistico, relative all'introduzione ed alle traslocazioni in acquacoltura. Inoltre, il progetto si occupa in modo particolare di valutare se gli impianti moderni di acquacoltura chiusi a terra possano garantire la biosicurezza e in che misura, nell'ambito della normativa comunitaria, i movimenti verso questi impianti possano distinguersi dai movimenti verso impianti di acquacoltura aperti.

La relazione finale sul progetto IMPASSE, presentata di recente, contiene una definizione operativa di "impianti di acquacoltura chiusi" il cui grado di rischio associato con le specie esotiche potrebbe essere notevolmente ridotto, fino a raggiungere possibilmente un livello accettabile, se si riducessero le possibilità di fuga di organismi bersaglio e non bersaglio mediante l'adozione di opportune misure durante il trasporto e l'applicazione di protocolli chiaramente definiti negli impianti riceventi. Ciò significa che l'introduzione e le traslocazioni che vengono utilizzate in tali impianti potrebbero essere esonerate dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione, a determinate condizioni. La definizione di "impianto di acquacoltura chiuso" contenuta nel progetto IMPASSE – più minuziosa e rigorosa dell'attuale definizione stabilita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio – illustra le principali caratteristiche che un impianto di questo tipo deve possedere per garantire la propria biosicurezza.

Stando ai risultati di IMPASSE: *un "sistema chiuso" è un impianto di acquacoltura dotato di uno più scarichi che non entrano in nessun modo in contatto con le acque aperte prima di essere filtrati, setacciati e trattati in modo da impedire la fuga di popolazioni di specie allevate o di organismi affini.*

*I sistemi chiusi di contenimento prevedono una tecnologia di protezione tale da garantire che non vi sia alcun contatto fra gli organismi acquatici selvatici e allevati. Gli impianti chiusi si basano generalmente su sistemi a circuito chiuso grazie ai quali il rischio di fuga è molto basso (Occhipinti et al. 2008); i prolemi maggiori si verificano quando gli organismi vengono dislocati all'interno dell'impianto o al di fuori dello stesso.*

*Questi sistemi eliminano le emissioni di residui solidi nell'ambiente acquatico e le fughe dall'impianto di organismi bersaglio e organismi non bersaglio; ci si aspetta che essi impediscano anche la trasmissione, fra organismi acquatici selvatici e allevati, di malattie e di parassiti nonché le perdite delle aziende di acquacoltura, dovute a fattori ambientali quali inondazioni, predatori (ad esempio uccelli), furti e vandalismo.*

*Le principali caratteristiche sono le seguenti: una barriera fisica tra organismi selvatici ed allevati, il trattamento dei rifiuti solidi, il corretto smaltimento degli organismi morti nonché il controllo e il trattamento dell'acqua entrante ed uscente.*

*Nel definire questi sistemi, bisogna riconoscere che l'acqua non è l'unico mezzo che consente la trasmissione di parassiti e malattie e il trasferimento di altre specie. Esistono meccanismi di dispersione, ad esempio mediante sistemi di trasporto oppure l'inadeguato smaltimento dei rifiuti.*

Pertanto, si può ritenere che, a determinate condizioni, i movimenti di specie esotiche o di specie localmente assenti da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi ben definiti e sicuri dal punti di vista biologico presentano un livello di rischio basso e accettabile; essi possono quindi essere esonerati dalla procedura di autorizzazione. L'obiettivo della presente proposta consiste nel procedere alle necessarie modifiche tecniche della definizione di "impianti di acquacoltura chiusi" per esonerare l'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in tali impianti dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione ai sensi del capo III del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio. Ciò che si intende fare è eliminare la burocrazia pur continuando a garantire una protezione ambientale adeguata nell'utilizzare specie esotiche e specie localmente assenti nell'acquacoltura.

#### • **Contesto generale**

L'introduzione di specie al di fuori del loro areale di distribuzione naturale è in rapida espansione a seguito dell'aumento dei trasporti, del commercio, dei viaggi e del turismo. È ormai risaputo che le invasioni di specie non indigene costituiscono una delle principali cause di perdita della biodiversità globale e possono anche avere ripercussioni sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Le specie esotiche, infatti, possono agire come vettori di nuove malattie, modificare gli ecosistemi, competere con specie autoctone, ecc..

Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio affronta solo una parte del problema. Per quanto riguarda il contesto generale, occorre tener conto dei dati che emergono da alcuni recenti progetti comunitari (IMPASSE e DAISY). Da tali dati si evince che i principali vettori di accesso responsabili dell'introduzione di specie esotiche nei mari costieri europei e nelle acque interne sono: "le acque di zavorra e le incrostazioni degli scafi" (30% di tutti i fenomeni di introduzione); "i canali marittimi e interni" (24%); e "le pratiche acquicole e di ripopolamento", che costituiscono il 20%. Il rimanente 26% è costituito da altri vettori destinati a scopi di decorazione/ricerca ovvero sconosciuti. Nel dicembre 2008 la Commissione pubblicò la Comunicazione "Verso una strategia comunitaria per le specie invasive" nell'intento di elaborare una strategia globale a livello comunitario per lottare contro gli effetti negativi delle specie invasive.

La "Strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea" (2002) della Comunità aveva già messo a fuoco la necessità di ridurre i rischi derivanti dall'introduzione di specie non indigene nell'acquacoltura; fu pertanto adottato, l'11 giugno 2007, il regolamento n. 708/2007 del Consiglio, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie

localmente assenti. All'epoca non fu tuttavia adottata alcuna decisione relativamente alla biosicurezza degli "impianti di acquacoltura chiusi". Le opinioni degli Stati membri in materia erano infatti divergenti e non si disponeva di adeguate consulenze scientifiche che potessero corroborare una decisione del genere. Per questo motivo, si rinviò la decisione di un'eventuale dispensa dall'obbligo di autorizzazione per l'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in questo tipo di impianti.

- **Disposizioni esistenti nel settore interessato dalla proposta**

Regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è coerente con altri obiettivi e politiche dell'Unione che tentano di garantire un elevato livello di tutela ambientale nonché di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi.

## 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

- **Raccolta e utilizzo di consulenze**

I risultati del progetto IMPASSE hanno costituito la base tecnica su cui è stata elaborata la proposta. Tale azione concertata è stata realizzata da 14 partner sotto l'egida dell'Università di Hull. Al progetto ha preso parte anche la Federazione europea degli acquacoltori (FEAP). Nell'ambito di IMPASSE si sono tenuti due seminari (in Ungheria nel 2007 e in Italia nel 2008) che hanno registrato un'ampia partecipazione. Uno dei temi affrontati in quella sede è stato per l'appunto quello degli "impianti di acquacoltura chiusi". I risultati degli esami e dei dibattiti – riassunti alla sezione 1 – hanno indotto i convenuti ad elaborare una definizione più rigida degli "impianti di acquacoltura chiusi".

- **Valutazione d'impatto e consultazione delle parti interessate**

Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio si applica a tutti gli impianti di acquacoltura. Tuttavia, all'epoca della sua adozione, non era stata presa alcuna decisione in merito alla biosicurezza degli "impianti di acquacoltura chiusi". Ciò nonostante, i movimenti verso questi impianti si differenziano dai movimenti verso altri tipi di impianti e, in linea di massima, sono considerati "movimenti routinari" per i quali il requisito di una valutazione d'impatto ambientale preventiva non è obbligatorio (articolo 2, paragrafo 6).

Il progetto IMPASSE propone una definizione di "impianto di acquacoltura chiuso" che include le caratteristiche necessarie a considerare detti impianti sicuri dal punto di vista ambientale. Questa definizione è più rigida e garantisce una migliore protezione ambientale. La modifica dell'attuale definizione di "impianto di acquacoltura chiuso" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, consentirebbe, mediante una nuova definizione basata sui risultati del progetto IMPASSE, di esimere l'introduzione e le traslocazioni utilizzate in tali impianti dall'obbligo di autorizzazione. Ciò comporta, tuttavia, una modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio che non può essere realizzata mediante una procedura di Comitato. Ciò nonostante, i risultati del progetto IMPASSE in merito agli impianti di acquacoltura chiusi sono stati presentati al comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura e numerosi Stati membri si sono dichiarati favorevoli ad un miglioramento dell'attuale definizione onde consentire

l'applicazione della sopra citata esenzione. È stata quindi elaborata la presente proposta recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio. Essa mira ad eliminare la burocrazia connessa alla procedura di autorizzazione per gli "impianti di acquacoltura chiusi" che possono essere considerati sicuri dal punto di vista biologico.

La modifica proposta non costituisce una modifica di rilievo né tantomeno sostanziale del regolamento. Affinché sia possibile autorizzare la prevista esenzione occorre apportare alcuni aggiustamenti tecnici alla definizione di "impianti di acquacoltura chiusi" ed alle relative disposizioni.

La proposta di regolamento n. 708/2007 del Consiglio era accompagnata dalla propria Valutazione d'impatto (SEC (2006)421). L'azione concertata IMPASSE offre già la base tecnica per adottare la decisione di esimere l'introduzione e le traslocazioni da utilizzare negli "impianti di acquacoltura chiusi" dall'obbligo di autorizzazione. Inoltre, le conseguenze della proposta saranno molto circoscritte in quanto essa si applica soltanto agli "impianti di acquacoltura chiusi". Tuttavia, tali impianti trarranno vantaggio dalla semplificazione proposta visto che saranno eliminate le procedure la cui applicazione richiede tempo ed immobilizza le risorse. Questa modifica garantirà il mantenimento della tutela ambientale contribuendo, al tempo stesso, a produrre effetti positivi sotto il profilo sociale ed economico dato che gli impianti di cui trattasi possono essere sgravati dei costi delle procedure di autorizzazione. Pertanto, una specifica valutazione d'impatto che affronti questa circoscritta modifica del regolamento non apporterebbe alcun plusvalore in quanto si tratta di una decisione meramente esecutiva che riguarda un aspetto tecnico di scarse conseguenze. Non è quindi il caso di dedicare ulteriori sforzi e tempo alla messa a punto di una valutazione d'impatto in piena regola.

### **3. ASPETTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **• Riepilogo dell'azione proposta**

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, l'introduzione e le traslocazioni da utilizzare negli "impianti di acquacoltura chiusi" possono essere esonerate, in futuro, dall'autorizzazione prevista al capo III del suddetto regolamento, sulla base di nuove informazioni e consulenze scientifiche.

L'azione proposta intende esentare gli "impianti di acquacoltura chiusi" sicuri dal punto di vista biologico dall'obbligo di autorizzazione previsto al capo III del regolamento. Tenendo conto dei pareri scientifici, la proposta include la modifica dell'attuale definizione di "impianto di acquacoltura chiuso", aggiungendo le caratteristiche adeguate per garantire che tali impianti non permettano la fuga verso l'ambiente naturale di organismi bersaglio e organismi non bersaglio. Si include per di più una nuova disposizione relativa al trasporto di specie esotiche e di specie localmente assenti verso gli "impianti di acquacoltura chiusi". Di conseguenza, gli Stati membri dovranno elaborare un elenco degli impianti di acquacoltura chiusi, elenco che dovrà essere pubblicato ed aggiornato periodicamente in un sito web appositamente istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione. Alcuni articoli e l'allegato I sono modificati conformemente alle nuove disposizioni.

#### **• Base giuridica**

La base giuridica è fornita dagli articoli 37 e 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La presente proposta rientra nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca la quale è a sua volta di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. La modifica rappresenta un buon compromesso fra la tutela ambientale e le esigenze dell'industria dell'acquacoltura. I movimenti verso gli "impianti di acquacoltura chiusi" rispondenti alle norme che garantiscono un'adeguata tutela ambientale devono essere esonerati dal fardello amministrativo e dai costi associati alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento. La semplificazione e la riduzione della burocrazia sono importanti obiettivi.

- **Strumenti prescelti**

L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio prevede che la decisione di esentare o meno i movimenti di specie esotiche e localmente assenti verso gli "impianti di acquacoltura chiusi" dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione previsto dal regolamento debba essere presa in base alla procedura contemplata all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (Comitologia). Tuttavia, tale esonero richiede la modifica della definizione di "impianto di acquacoltura chiuso" e la conseguente modifica del regolamento del Consiglio che non può essere realizzata mediante la procedura di comitologia. Un regolamento del Consiglio può essere modificato unicamente mediante un altro regolamento .

#### **4. INCIDENZA FINANZIARIA**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 708/2007<sup>4</sup> istituisce un quadro volto a disciplinare l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non bersaglio ad esse associata sugli habitat acquatici. L'articolo 2, paragrafo 7, stabilisce che l'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi possano, in futuro, essere esonerate dal richiedere un'autorizzazione ai sensi del capo III sulla base di nuove informazioni e consulenze scientifiche.
- (2) Dall'azione coordinata "Environmental impacts of alien species in aquaculture" (IMPASSE), finanziata dalla Comunità, emerge una nuova definizione operativa di "impianto di acquacoltura chiuso". Per tali impianti il grado di rischio connesso con le specie esotiche e localmente assenti potrebbe ridursi ad un livello accettabile se le possibilità di fuga degli organismi da allevare e degli organismi non bersaglio diminuissero mediante l'adozione di misure adeguate durante il trasporto e l'applicazione di protocolli perfettamente definiti negli impianti riceventi. L'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi devono essere esonerate dal requisito dell'autorizzazione solo se tali condizioni sono soddisfatte.
- (3) Occorre quindi modificare la definizione di "impianto di acquacoltura chiuso" contenuta nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 708/2007 aggiungendo

---

<sup>1</sup> , , pag. .

<sup>2</sup> , , pag. .

<sup>3</sup> , , pag. .

<sup>4</sup> GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.



le caratteristiche specifiche destinate a garantire la sicurezza biologica degli impianti di cui trattasi.

- (4) Gli Stati membri devono redigere un elenco degli impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio. A fini di trasparenza, l'elenco deve essere pubblicato ed aggiornato periodicamente su un sito web appositamente messo a punto a norma del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione<sup>5</sup>.
- (5) Tali modifiche inducono a procedere ad ulteriori adeguamenti del regolamento.
- (6) Il regolamento(CE) n. 708/2007 del Consiglio va pertanto modificato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 708/2007 è modificato come segue:

- (1) All'articolo 2, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo:

“7. I capi III-VI non si applicano ai movimenti di specie esotiche o di specie localmente assenti da tenere in impianti di acquacoltura chiusi, purché il trasporto avvenga in condizioni tali da impedire la fuga delle suddette specie e delle specie non bersaglio.

Gli Stati membri debbono redigere ed aggiornare periodicamente un elenco di impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio, rispondenti alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3. L'elenco deve essere pubblicato sul sito web messo a punto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione.”

- (2) L'articolo 3 è modificato come segue:

- (a) il punto 3 è sostituito dal seguente testo:

“3. ‘impianto di acquacoltura chiuso’: un impianto

- (a) in cui l'acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell'acqua e provvisto di un meccanismo di scarico (o di scarichi) che non è in nessun modo collegato con le acque aperte prima di essere filtrato, pulito e trattato in modo da impedire l'infiltrazione di rifiuti solidi nell'ambiente acquatico e la fuga di esemplari allevati e di specie non bersaglio che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

e

---

<sup>5</sup> GU L 156 del 14.6.2008, pag. 6.

- (b) che impedisca le perdite delle aziende di acquacoltura, dovute a fattori ambientali quali inondazioni, predatori (ad esempio uccelli), furti e vandalismo e garantisca un appropriato smaltimento degli organismi morti;”

- (b) il punto 16 è sostituito dal seguente testo:

“16. ‘movimento routinario’: il movimento di organismi acquatici a partire da un’origine avente un basso rischio di trasferimento di specie non bersaglio e che, date le caratteristiche degli organismi acquatici e/o il metodo di acquacoltura da utilizzare, non produce effetti negativi sull’ambiente;”

- (3) L’articolo 14 è sostituito dal seguente testo:

*“Articolo 14*

*Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni routinarie*

In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell’autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. Non sono considerati routinari i movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto.”

- (4) L’allegato I è modificato come segue:

- (a) Il primo paragrafo è sostituito dal seguente testo:

“Per quanto possibile, le informazioni devono essere corredate di riferimenti alla letteratura scientifica e di rimandi alle comunicazioni personali intercorse con le autorità scientifiche e gli esperti in materia di pesca.”

- (b) La sezione D (Interazione con le specie autoctone) è modificata come segue:

- il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

“(1) Qual è il potenziale di sopravvivenza e di insediamento dell’organismo introdotto in caso di fuga?”

- il punto 6 è sostituito dal seguente testo:

“(6) Gli organismi introdotti sopravvivranno e si riprodurranno con successo nella zona in cui è proposta l’introduzione o sarà necessario un ripopolamento annuale?”

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*